SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì 2 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

Ministero della giustizia

DECRETO 28 aprile 2008.

Allocazione delle sedi notarili recate in aumento dal decreto ministeriale 2 aprile 2008, che ha rideterminato il numero complessivo delle sedi notarili e ha determinato il numero di sedi attribuito a ciascun distretto.

08A02959

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

Conferenza Unificata

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008.

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle figure professionali di riferimento nel settore «Servizi assicurativi e finanziari». *(Repertorio atti n. 32/CU del 28 febbraio 2008).*

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale». *(Repertorio atti n. 43/CU del 20 marzo 2008).*

08A02562-08A02563

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2008.

Accreditamento, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «ADR Concilmed».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza data 7 marzo 2008, pervenuta in pari data, con la quale l'avv. Vincenzo Ferrò nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 codice fiscale 95086510633 e partita I.V.A. 05804571213, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione «ADR Concilmed» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso i locali siti in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21;

che i formatori nelle persone di:

avv. Cutolo Daniele nato a Napoli il 10 ottobre 1967,

avv. Panico Antonio nato a Mugnano di Napoli (Napoli) il 27 gennaio 1961,

avv. Antimo Angelino nato a Sant'Antimo (Napoli) il 20 settembre 1949,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23luglio 2004;

Dispone:

l'accreditamento dell'associazline «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 codice fiscale 95086510633 e partita I.V.A: 05804571213, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A02723

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2008.

Modifica dei PPDG d'iscrizione dell'organismo, costituito dalla C.C.I.A.A. di Firenze, denominato «Servizio di conciliazione», iscritto al n. 4 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 12 marzo 2008, pervenuta il 13 marzo 2008, con la quale il dott. Luca Mantellassi nato a Firenze il 3 ottobre 1957, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale 80002690487, ha chiesto che vengano inseriti ulteriori ventisei conciliatori;

Visto il PDG 4 maggio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale 80002690487, partita I.V.A. 03097420487, denominato «Servizio di Conciliazione», è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 4 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i seguenti conciliatori:

avv. Antich Federico nato a Milano il 20 marzo 1966;

avv. Aulicino Tiziana nata a Herisav (Svizzera) il 18 maggio 1967;

dott.ssa Bellomo Valentina nata a Firenze il 5 agosto 1972;

avv. Beretta Anguissola Pietro nato a Firenze il 25 novembre 1975;

avv. Bonini Vania nata a Firenze il 30 giugno 1964;

avv. Cabras Walter nato a Firenze l'8 dicembre 1969;

avv. Ciatti Benedetta nata a Firenze il 1º agosto 1960;

avv. D'Urso Maria Letizia nata a Firenze il 22 aprile 1967;

avv. Di Passia Jacopo nato a Brindisi il 23 novembre 1965;

avv. Donatti Gianfranco nato a Firenze il 4 settembre 1961;

dott. Donatti Jacopo nato a Firenze il 3 dicembre 1973;

avv. Duro Coroni Massimiliano nato a Firenze il 23 marzo 1976;

avv. Ercoli Marina nata a Roma il 30 novembre 1959;

avv Ferlito Vittorio nato a Palermo il 24 dicembre 1962;

avv. Focardi Chiara nata a Firenze il 18 ottobre 1972;

avv. Grisenti Simone nato a Firenze il 29 maggio 1970;

dott.ssa Guidotti Francesca nata a Pelago (Firenze) il 30 settembre 1975;

avv. Losso Federica nata a Winterthur (Svizzera) il 1º ottobre 1973;

avv. Mambelli Chiara nata a Firenze il 21 novembre 1966;

dott.ssa Marchese Cristina nata a Firenze il 4 marzo 1964;

dott.ssa Nucci Anna Laura nata a Firenze il 27 luglio 1962;

avv. Paganucci Cosimo nato a Nardò (Lodi) il 1º aprile 1968;

avv. Pecchioli Eva nata a Firenze il 10 agosto 1972;

avv. Testai Cristiana nata a Pisa l'11 ottobre 1969;

avv. Voce Palma nata a Firenze il 1º luglio 1964,

prof.ssa Pagni Ilaria nata a Vinci (Firenze) il 25 luglio 1964;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 16 luglio 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale 80002690487 partita I.V.A. 03097420487, denominato «Servizio di Conciliazione».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ulteriori ventisei unità:

avv. Antic Federico;

avv. Aulicino Tiziana;

dott.ssa Bellomo Valentina;

avv. Beretta Anguissola Pietro;

avv. Bonini Vania;

avv. Cabras Walter;

avv. Ciatti Benedetta;

avv. D'Urso Maria;

avv. Di Passia Jacopo;

avv. Donatti Gianfranco;

dott. Donatti Jacopo;

avv. Duro Coroni Massimiliano;

avv. Ercoli Marina;

avv. Ferlito Vittorio;

avv. Focardi Chiara;

avv. Grisenti Simone;

dott.ssa Guidotti Francesca;

avv. Losso Federica;

avv. Mambelli Chiara;

dott.ssa Marchese Cristina;

dott.ssa Nucci Anna Laura;

avv. Paganucci Cosimo;

avv. Pecchioli Eva;

avv. Testai Cristiana;

avv. Voce Palma;

prof.ssa Pagni Ilaria.

Resta ferma l'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A02724

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2008.

Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, con particolare riferimento al comma 1, secondo cui il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, e al comma 2, a norma del quale il Consiglio di Presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

Visto l'art. 18, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, secondo cui il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni;

Visto il proprio decreto 19 luglio 2002, n. 184, recante modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2003 e 24 giugno 2003, di costituzione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nella sua attuale composizione;

Visto l'art. 18, comma 4-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha prorogato il termine di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da adottare entro il 31 marzo 2008, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e che i componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano entro il 30 novembre 2008, con conseguente decadenza in pari data dei componenti in carica al momento di entrata in vigore della predetta legge;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, secondo cui le elezioni del Consiglio di Presidenza devono aver luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio, ed essere indette con decreto del Ministero delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita e svolgersi in un giorno festivo dalle ore nove alle ore ventuno;

Ritenuto, pertanto, di dover indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza relativamente agli undici componenti eletti dai giudici tributari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2002, n. 184, recante modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che individuano rispettivamente l'elettorato passivo e l'elettorato attivo;

Vista la nota prot. n. 3023/08/CPGT del 17 marzo 2008 del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. - prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono indette per il giorno 9 novembre 2008.

Art. 2.

1. Sono nominati i seguenti componenti dell'Ufficio elettorale centrale, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2002, n. 184:

dott. Claudio Varrone, Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio, in qualità di Presidente;

dott. Gianfranco Ius, giudice della Commissione tributaria provinciale di Roma, in qualità di membro;

dott. ssa Franca Gizzi, giudice della Commissione tributaria regionale del Lazio, in qualità di membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il Vice Ministro: VISCO

08A02809

DECRETO 23 aprile 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.704 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 25 febbraio e 25 marzo 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 gennaio 2008, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 gennaio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 gennaio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 gennaio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02947

DECRETO 23 aprile 2008.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2007 e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL FEDERALISMO FISCALE

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

Vista la determinazione dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007 con la quale è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni;

Visto il comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;

Considerato che occorre approvare un nuovo modello di dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di dichiarazione

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007, da utilizzare per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

2. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 deve essere, altresì, utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

3. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1.

Art. 2.

Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2007» che è in colore pantone 226 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 3.

Disponibilità dei modelli di dichiarazione

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano

le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «*All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento*».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 5.

Riproduzione del modello di dichiarazione

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 4, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 6.

Presentazione della dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati; il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2007», e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

4. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2008

Il direttore generale: CAROTTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2007

Istruzioni per la compilazione

DICHIARAZIONE ICI

ISTRUZIONI GENERALI

1. LE NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) *deve essere presentata nei casi* in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e *in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale*.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
✻ dal 15 giugno 2004 per:
  – gli atti di compravendita di immobili;
  – gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
✻ dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

Non si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, poiché il MUI - che rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione ed alla voltura catastale - è divenuto obbligatorio da detta data.

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it

2. IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

■ Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:

- **GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.**
  Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:

  – i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.

Occorre ad ogni modo precisare che il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione;

– **i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.**
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto;

• **GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.**
Si tratta in particolare degli:

– **immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data.** Si tratta dei seguenti atti:
  - assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
  - conferma (quando previsto da leggi speciali);
  - cessioni di beni ai creditori;
  - cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
  - convenzioni matrimoniali;
  - costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
  - costituzione di fondazione;
  - costituzione di fondo patrimoniale;
  - divisioni;
  - donazioni;
  - permuta;
  - prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
  - quietanza con trasferimento di proprietà;
  - retrocessione;
  - ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
  - riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;
  - rinunzia di legato;
  - acquisto di legato;
  - costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

– **immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano – Bozen.** Il MUI, infatti, è utilizzato per il solo adempimento della registrazione, mentre la sua estensione alla voltura catastale deve essere ancora attuata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

■ Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI **nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.** Le fattispecie più significative sono le seguenti :

- **l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.**
Si precisa che se è stato stipulato nel corso dell'anno 2006 un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la dichiarazione deve essere presentata nell'anno 2008, poiché, in tal caso, è solo dall'anno 2007 che si è avuta la variazione della soggettività passiva;
- **l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;**
- **l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.** In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;
- **il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;**
- **l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;**
- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;**
- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.**

3

Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;

- **l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.**
  Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- **l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI**;
- **l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;**
- **per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,** sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- **l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;**
- **l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);**
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;**
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie**, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- **l'immobile è di interesse storico o artistico** ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- **le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma**.
  Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- **l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà)**.
  L'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;
- **l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
- **si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge** (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori).
- **l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;**
- **l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.**

Per quanto non espressamente indicato nell'elenco sopra riportato, il contribuente può assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria presso il competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili.

3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno 2007 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Si ricorda che:

- soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410;
- nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore;
- nel caso di multiproprietà l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli soggetti passivi.

NOTA BENE:
- nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

4. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate al paragrafo 9, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l'immobile è situato nel territorio di più comuni, lo si considera interamente situato nel comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

5. PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo (ad esempio nell'anno 2007 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno).
La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.
Per gli immobili in multiproprietà, sui quali, cioè, sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale, l'art. 19 della legge n. 388 del 2000, come già chiarito nei paragrafi 2 e 3, stabilisce che il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

6. GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente e dei contitolari, laddove venga presentata una dichiarazione congiunta, nonché dell'eventuale "dichiarante", qualora diverso dal contribuente.
La seconda facciata è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione.
Se un modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica ed un terzo riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza e ciascun esemplare deve contenere gli stessi dati.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e sono anche disponibili sul sito internet www.finanze.gov.it.

7. FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il comune destinatario della dichiarazione, quello, cioè, sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati.

■ Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso del 2007 gli immobili dichiarati.
Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

- **Il quadro intestato al "dichiarante"** deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente. Ciò avviene quando ad adempiere all'obbligo dichiarativo sia, ad esempio, il rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore, il commissario giudiziale, il liquidatore in caso di liquidazione volontaria, l'amministratore del condominio.
  La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
  Anche nell'ipotesi di utilizzazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".
- **Il quadro dei "contitolari"** deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta.
  Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

NOTA BENE:

In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-*quater* del codice civile. Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

8. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori:

- **il primo settore**, che comprende i campi da **1** a **17**, serve per identificare l'immobile;
- **il secondo settore**, che comprende i campi da **18** a **21**, concerne la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2007.
  La sua compilazione è necessaria in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2008, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2009, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2007. Per restare nell'esempio, se un'area fabbricabile - che deve essere dichiarata in quanto ha variato il suo valore rispetto a quello dichiarato in precedenza - è stata venduta il 20 aprile 2007 ad un soggetto che l'ha posseduta per la restante parte dell'anno, il venditore, nel primo settore, deve indicare 4 mesi di possesso, nel secondo deve specificare che l'area non è più in suo possesso al 31 dicembre 2007. L'acquirente, nella sua dichiarazione, deve indicare, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore deve specificare che l'area è posseduta alla data del 31 dicembre 2007.
  In Appendice, alla voce *"Esempi di compilazione dei quadri descrittivi"*, a pagina 17 e 18, sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi due settori.
- **il terzo settore** serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

8.1. CASI DI COMPILAZIONE DI PIÙ QUADRI PER LO STESSO IMMOBILE

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le più frequenti, a titolo di esempio, le seguenti ipotesi:

6

a) terreno agricolo che è diventato area edificabile dal 20 settembre 2007.
Il contribuente deve compilare due quadri:

- nel primo quadro deve descrivere il terreno agricolo, indicando come periodo di possesso 9 mesi. Non deve essere compilato il secondo settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007, poiché a questa data il terreno ha perso tale caratteristica;
- nel secondo quadro deve descrivere l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi e deve compilare anche il settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007, poiché a tale data il terreno presenta la caratteristica di area fabbricabile.

Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2007. Il contribuente deve seguire gli stessi criteri innanzi esposti:

- nel primo quadro deve descrivere l'area edificabile, indicando un periodo di possesso di 5 mesi. Non deve compilare il secondo settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007, poiché a questa data il terreno ha perso tale caratteristica;
- nel secondo quadro deve descrivere il terreno agricolo, indicando un periodo di possesso di 7 mesi, e compilare anche il settore della situazione al 31 dicembre 2007.

c) l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato avvenuta il 10 novembre 2007. Il contribuente deve seguire le stesse indicazioni innanzi riportate:

- nel primo quadro deve descrivere il fabbricato, indicando un periodo di possesso di 10 mesi. Non deve compilare il secondo settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007, poiché a tale data il fabbricato risulta demolito;
- nel secondo quadro deve descrivere l'area edificabile, indicandone il possesso in 2 mesi. Deve compilare anche il settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007, poiché a tale data il terreno presenta la caratteristica di area fabbricabile.

8.2. COME COMPILARE I SINGOLI CAMPI

Settore di identificazione dell'immobile

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato il numero:

- 1, se si tratta di un terreno agricolo;
- 2, se si tratta di un'area fabbricabile;
- 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 140, o per 100, o per 50, o per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza;
- 4, se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato;
- 5, se si tratta di fabbricato riconosciuto rurale ai fini fiscali.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8.1).

Nel **campo 2** va indicata obbligatoriamente l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno. Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello risultante dal frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel riquadro "**dati catastali identificativi dell'immobile"** vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc).

Si ricorda in proposito che i fabbricati sono suddivisi in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel **campo 8** va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, fornite gratuitamente dall'Agenzia del territorio. Per le modalità di accesso alle informazioni si può consultare il sito www.agenziaterritorio.it.

Nei **campi 9** e **10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.

I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

ATTENZIONE
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:
a) nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

Nel **campo 11** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Nel **campo 12** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. L'imposta, infatti, deve essere calcolata sull'intero valore ed è dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali.
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "*Valore degli immobili agli effetti dell'ICI*", a pagina 14 e 15.

Nel **campo 13** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere, ovviamente, pari a 100.
Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 14** vanno indicati i mesi di possesso nel corso del 2007. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni l'immobile, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
I mesi di possesso da indicare possono anche essere 12 oppure 0. Se, ad esempio, si sta provvedendo alla compilazione della dichiarazione relativa ad un'area fabbricabile acquistata il 10 gennaio 2007 e venduta il 20 dicembre 2007, l'acquirente deve dichiarare 12 mesi di possesso, mentre il venditore, qualora sia obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nel **campo 15** vanno indicati i mesi durante i quali si sono eventualmente verificate le condizioni di esclusione o di esenzione dall'imposta o per i quali l'immobile si deve considerare come rurale. Per le condizioni di ruralità, esclusione o esenzione si veda quanto riportato in Appendice alle voci "*Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo*" a pagina 12 e seguenti, "*Esenzioni ed esclusioni*" a pagina 15 e 16 ed "*Esempi di compilazione dei quadri descrittivi*", a pagina 17 e 18.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi durante i quali si sono eventualmente verificate le condizioni per l'applicazione di riduzioni. Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 e nel successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti.
Si richiama a questo proposito quanto già affermato all'inizio del paragrafo 2.

Nel **campo 17** va indicato l'importo della *"Detrazione per l'abitazione principale"* e deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dichiarativo.
Il campo va compilato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 1977, per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Settore della situazione al 31 dicembre 2007.

Nel richiamare quanto già esposto in precedenza all'inizio del paragrafo 8, si forniscono ulteriori precisazioni in ordine alla compilazione dei singoli campi del settore in questione.

Nel **campo 18** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia stato posseduto o meno alla data del 31 dicembre 2007. Se non è stato posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi.

Nel **campo 19** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia risultato o meno escluso, esente o rurale alla data del 31 dicembre 2007. Se l'immobile era escluso, esente o rurale, vanno lasciati in bianco i successivi campi.

Nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che spetti o meno la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero la riduzione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti.

Nel **campo 21** va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o meno di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo.

Va barrato il **campo 22** se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.

Va, invece, barrato il **campo 23** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

È sufficiente, inoltre, indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2007.

In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

8.3. MODELLI AGGIUNTIVI

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi, posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello, va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

8.4. FIRMA

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "dichiarante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come dichiarante un soggetto diverso dalla persona fisica, la dichiarazione deve essere firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2007".
In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007.

Per i soggetti passivi dell'IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10, del D.L. n. 223 del 2006.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2007.

ATTENZIONE
Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione, come anche fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazione, più adeguato alle proprie esigenze organizzative, del quale deve dare capillare informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

10. SANZIONI AMMINISTRATIVE

10.1. IMPORTI DELLE SANZIONI

Si applica, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la sanzione amministrativa:

- dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele. La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- da euro 51 a euro 258 se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- da euro 51 a euro 258 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo, alle prescritte scadenze, dell'ICI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Quest'ultima sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o affidatario del servizio di riscossione diverso da quello competente.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997, la sanzione da euro 103 a euro 516.

10.2. RAVVEDIMENTO

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11

APPENDICE

1. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Agli effetti dell'ICI:

- **per fabbricato**, si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
  - *per abitazione principale*, si intende, salvo prova contraria, quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, come stabilito dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

- **per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti ai fini dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

  A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, un'area è da considerarsi fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso.

  Si considerano, tuttavia, non fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, i quali sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per la definizione di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si veda la successiva voce *"terreno agricolo"*.
  - *Aree fabbricabili in caso di utilizzazione edificatoria.*

    In tale ipotesi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento sia antecedente a quello dell'ultimazione dei lavori di costruzione), la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera.

    Analogamente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (attualmente recepito dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*"), la base imponibile ICI - dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) - è costituita solo dal valore dell'area, senza computare, quindi, il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

    Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato;

- **per terreno agricolo** si intende il terreno utilizzato per l'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile. Si veda in proposito anche la voce *"Esenzioni ed esclusioni"*, a pagina 15 e 16. Si tratta delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

  Come è noto, nel reddito dominicale dei terreni è compreso anche quello dei fabbricati riconosciuti rurali ai fini fiscali in quanto strumentali (anche se utilizzati come abitazione) all'esercizio dell'attività agricola.

  Si precisa che per coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo).

  Detta definizione normativa vale non soltanto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, ma anche a quelli della non edificabilità dei suoli di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 504 del 1992;

  - *per fabbricato rurale* si devono prendere in considerazione le due diverse nozioni che si sono susseguite nel corso dell'anno 2007.

    Infatti, fino alla data del 30 novembre 2007 - e cioè fino alla data di entrata in vigore dell'art. 42-*bis* del D. L. 1°ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha

modificato i commi 3 e 3-*bis* dell'art. 9, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - in base al citato comma 3, **il fabbricato o la porzione di fabbricato destinati ad edilizia abitativa** era da considerare rurale se venivano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il fabbricato doveva essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduceva il terreno cui l'immobile era asservito - sempreché tali soggetti rivestissero la qualifica di imprenditore agricolo, e, pertanto, risultassero iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile doveva essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato era asservito doveva avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Se sul terreno venivano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno era ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite veniva ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduceva il fondo doveva risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno era ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduceva il fondo doveva risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentavano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presumeva pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che avevano le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, non potevano comunque essere riconosciuti come rurali.

Il comma 3-*bis* dell'art. 9 del D. L. n. 557 del 1993, prevedeva che ai fini fiscali doveva riconoscersi carattere rurale alle **costruzioni strumentali alle attività agricole** di cui all'art. 32 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Doveva, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonchè ai fabbricati destinati all'agriturismo.

Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 9 in questione, il **comma 4** considera tuttora rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Il **successivo comma 5** - che non ha subito, anch'esso, alcuna modificazione - stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.
Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 mq per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

Infine, il comma 6 prevede tuttora che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, dell'art. 9, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

La nozione di fabbricato rurale è stata sostanzialmente modificata a decorrere dal 1° dicembre 2007, e cioè dalla data di entrata in vigore dell'art. 42-*bis* del D. L. n. 159 del 2007, che ha modificato l'art. 9 del D. L. n. 557 del 1993.

Le nuove disposizioni prevedono al comma 3 che gli **immobili destinati ad uso abitativo** devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
  1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
  2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
  3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
  4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
  5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580 del 1993;
- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 97 del 1994, detto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in un comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13, della legge n. 408 del 1949, non possono comunque essere riconosciuti come rurali.

Il comma 3-*bis* dell'art. 9 del D. L. n. 557 del 1993 stabilisce, invece, che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità **alle costruzioni strumentali** necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Le porzioni di immobili innanzi elencate, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Non sono stati invece modificati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 9 del D. L. n. 557 del 1993, il cui contenuto è stato innanzi illustrato.

2. VALORE DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI DELL'ICI

1. VALORE DEI FABBRICATI

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

– **per 140**, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.).
  Si ricorda che detto coefficiente, originariamente pari a 100, è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell'art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 2006, e che tale rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3 ottobre 2006;

14

– **per 100**, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
– **per 50**, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
– **per 34**, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno 2007 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno stesso, aumentate del 5%. Si tenga presente che le rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5%.

1.1. *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. n. 42, del 2004, si assume la rendita, ovviamente aumentata del 5%, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Per poter quantificare il valore dell'immobile tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo B o D. Ciò, in quanto, con detto criterio di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad un'abitazione.
Un'eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo punto 1.2.

1.2. *Fabbricati delle imprese*

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con decreto ministeriale.

2. VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Si fa presente che il comune, in base all'art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 446 del 1997, al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

3. VALORE DEI TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2007, aumentato del 25%.
Si ricorda che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.

3. ESENZIONI ED ESCLUSIONI

ESENZIONI

Sono esenti dall'ICI a norma dell'art. 7 del D.L.gs n. 504 del 1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. *5-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, si veda la successiva voce *"Casi di esenzione e di esclusione dei terreni agricoli";*

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Con riferimento a questo ultimo caso, si precisa che l'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, sostituendo l'art. 7, comma 2-*bis* del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che *"L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".*
Occorre, inoltre, precisare che, con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera *c)*, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ha affermato che detta norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)* del D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l'esenzione deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate. I comuni, sulla base dell'art. 59, comma 1, lettera *c)* del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono, quindi, stabilire unicamente che l'esenzione in questione *"si applica soltanto ai fabbricati"*, escludendo dall'agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

PICCOLI APPEZZAMENTI O "ORTICELLI"

Detti terreni, se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI, in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

CASI DI ESENZIONE E DI ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h)*, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo «PD», l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.
Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano - Bozen e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve le eventuali leggi degli enti territoriali appena citati che delimitano le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla citata circolare.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati all'ICI non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato alla citata circolare ministeriale.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile).
Si tratta di terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti", e di quelli non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale come avviene nel caso dei piccoli appezzamenti di terreni, cosiddetti "orticelli", coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni che non hanno il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.
Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali si rinvia alla voce *"Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo"* a pagina 12 e seguenti.

16

4. ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

■ *ESEMPIO N. 1*

FABBRICATO CHE IL 10 OTTOBRE 2007 HA PERSO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DALLA LEGGE PER ESSERE ESCLUSO O ESENTATO DALL'IMPOSTA.

Il contribuente che lo ha posseduto per l'intero anno 2007 deve indicare,nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione e specificare che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2007, non è escluso od esente da imposizione alla data medesima.
Tale fabbricato, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2008, non dovrà essere dichiarato nel 2009 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

■ *ESEMPIO N. 2*

FABBRICATO DICHIARATO INAGIBILE O INABITABILE E DI FATTO UTILIZZATO A DECORRERE DAL 10 NOVEMBRE 2007.

Il contribuente deve indicare, nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione e specificare che il fabbricato, alla data del 31 dicembre 2007, non ha le caratteristiche per godere della riduzione; per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2008 deve essere versata l'imposta per intero ed il fabbricato non dovrà essere dichiarato nel 2009.

■ *ESEMPIO N. 3*

FABBRICATO PER IL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE O DI ESENZIONE DALL'ICI A PARTIRE DAL 23 DICEMBRE 2007.

Il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione relativa all'anno 2007, anche se la modifica intervenuta inciderà sull'imposta dovuta solo a decorrere dall'anno 2008. Pertanto, egli deve indicare, nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 0 mesi di esclusione o di esenzione e specificare che l'immobile è escluso od esente al 31 dicembre 2007.
In tal modo risulterà chiaro che, permanendo detta situazione nell'anno 2008, non dovrà essere presentata la dichiarazione nel 2009.
Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2007 ha perso le caratteristiche di esclusione o di esenzione, il contribuente deve indicare, nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 12 mesi di esclusione o di esenzione e specificare che l'immobile non gode di alcuna esclusione o esenzione al 31 dicembre 2007.
Anche in questo caso risulterà chiaro che, permanendo tale situazione nell'anno 2008, non dovrà essere presentata la dichiarazione nel 2009, mentre dovrà essere effettuato il pagamento dell'imposta.

■ *ESEMPIO N. 4*

FABBRICATO PER IL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ A PARTIRE DAL 20 MARZO 2007.

Il contribuente deve indicare nel:

- settore di identificazione dell'immobile:
  - il numero 5, nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile;
  - 12 mesi di possesso, nel campo 14;
  - 9 mesi di ruralità, nel campo 15;
- settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007:
  - [SI], nel campo 18, poiché l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2007;
  - [SI], nel campo 19, poiché l'immobile alla data del 31 dicembre 2007 possedeva le caratteristiche di ruralità;

In tal caso risulterà chiaro che, permanendo la situazione appena descritta nell'anno 2008, il contribuente non dovrà presentare la dichiarazione nel 2009.

■ *ESEMPIO N. 5*

FABBRICATO CHE HA PERSO LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ A PARTIRE DAL 20 MARZO 2007.

In tal caso il contribuente deve indicare nel:

- settore di identificazione dell'immobile:
  - il numero 5, nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile;
  - 12 mesi di possesso, nel campo 14;
  - 3 mesi di ruralità, nel campo 15;

➤ settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007:
- [SI], nel campo 18, poiché l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2007;
- [NO], nel campo 19, poiché l'immobile alla data del 31 dicembre 2007 non possedeva le caratteristiche di ruralità;
- nei campi 20 o 21 deve essere indicato [SI] o [NO] a seconda che, alla data del 31 dicembre 2007, spetti o meno la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili oppure se si tratti o meno di abitazione principale.

Anche in questo caso risulterà chiaro che, permanendo la situazione appena descritta nell'anno 2008, il contribuente non dovrà presentare la dichiarazione nel 2009, mentre dovrà effettuare il pagamento dell'ICI.

■ *ESEMPIO N. 6*

ABITAZIONE PRINCIPALE CHE PER L'INTERO ANNO 2007 È STATA POSSEDUTA DA 3 SORELLE PER LE QUALI, RICORRENDO UNO DEI CASI ILLUSTRATI NEL PARAGRAFO 2, PERMANE L'OBBLIGO DICHIARATIVO.

La detrazione per abitazione principale è quella di base pari ad euro 103,29.
La sorella A è proprietaria dell'immobile per il 50%; la sorella B per il 30%; la sorella C per il 20%; ma soltanto B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio fino al 20 giugno 2007.
Quest'ultima situazione comporta che solo B e C hanno diritto alla detrazione per abitazione principale di euro 103,29, che deve essere suddivisa tra loro in parti uguali, rapportandola al periodo di utilizzo dell'immobile come abitazione principale, che risulta pari a 6 mesi.
Pertanto, B e C possono godere ognuna della detrazione di euro 25,82 che risulta dal seguente calcolo: euro 103,29 : 12 (mesi) = euro 8,6075 x 6 (mesi) = euro 51,645 : 2 (B e C) = euro 25,82.

La sorella A deve dichiarare l'immobile per la sua quota, senza potere, però, usufruire della detrazione per abitazione principale; pertanto, nel quadro descrittivo dell'immobile deve indicare:
- 50% di quota di possesso, nel campo 13;
- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- 0 euro di detrazione per abitazione principale, nel campo 17.
- [SI], nel campo 18, poichè l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2007;
- [NO], nei campi 19, 20 e 21, poichè l'immobile alla data del 31 dicembre 2007 non era né escluso, né esente, né rurale, né oggetto di riduzioni o adibito ad abitazione principale.

La sorella B nella dichiarazione deve indicare:
- 30% di quota di possesso, nel campo 13;
- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- euro 25,82 di detrazione per abitazione principale, nel campo 17;
- [SI], nel campo 18, poichè l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2007;
- [NO], nei campi 19, 20 e 21, poichè l'immobile alla data del 31 dicembre 2007 non era né escluso, né esente, né rurale, né oggetto di riduzioni o adibito ad abitazione principale.

La sorella C nella dichiarazione deve indicare:
- 20% di quota di possesso, nel campo 13;
- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- euro 25,82 di detrazione per abitazione principale, nel campo 17;
- [SI], nel campo 18, poichè l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2007;
- [NO], nei campi 19, 20 e 21, poichè l'immobile alla data del 31 dicembre 2007 non era né escluso, né esente, né rurale, né oggetto di riduzioni o adibito ad abitazione principale.

Se, ad esempio, la sorella B vuole dichiarare l'immobile anche per le altre sorelle deve compilare il quadro descrittivo dell'immobile come innanzi illustrato e deve, inoltre, compilare anche il quadro dei contitolari nel frontespizio della dichiarazione, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione.
Per la sorella C deve essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; per la sorella A deve essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione per abitazione principale.
Per entrambe deve essere, inoltre, compilato il settore relativo alla situazione al 31 dicembre 2007, seguendo le modalità sopra descritte.

ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2007

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO €

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Telefono PREFISSO NUMERO ______ E-mail ______

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ______ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ______

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Telefono PREFISSO NUMERO ______ E-mail ______

Nome ______

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1)

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ______

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ______ Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

Situazione al 31 dicembre 2007

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (1)

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ______

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ______ Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

Situazione al 31 dicembre 2007

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO **2007**

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO €

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) | Telefono PREFISSO NUMERO | E-mail

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome | Data di nascita GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita | Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale | Natura della carica

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale) | Telefono PREFISSO NUMERO | E-mail

Nome

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1)

Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita | Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) | Data di nascita GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

Situazione al 31 dicembre 2007

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (1)

Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita | Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) | Data di nascita GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

Situazione al 31 dicembre 2007

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione	4 foglio	5 particella	6 subalterno	7 categoria/qualità	8 classe	9 n. protocollo	10 anno

11 Immobile storico	12 Valore	13 % possesso	14 Mesi possesso	15 Mesi esclusione, esenzione o ruralità

16 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) | 17 Detrazione per l'abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2007: 18 posseduto | 19 escluso, esente o rurale | 20 riduzione | 21 abitazione principale

22 di acquisto | 23 di cessione | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione	4 foglio	5 particella	6 subalterno	7 categoria/qualità	8 classe	9 n. protocollo	10 anno

11 Immobile storico	12 Valore	13 % possesso	14 Mesi possesso	15 Mesi esclusione, esenzione o ruralità

16 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) | 17 Detrazione per l'abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2007: 18 posseduto | 19 escluso, esente o rurale | 20 riduzione | 21 abitazione principale

22 di acquisto | 23 di cessione | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione	4 foglio	5 particella	6 subalterno	7 categoria/qualità	8 classe	9 n. protocollo	10 anno

11 Immobile storico	12 Valore	13 % possesso	14 Mesi possesso	15 Mesi esclusione, esenzione o ruralità

16 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) | 17 Detrazione per l'abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2007: 18 posseduto | 19 escluso, esente o rurale | 20 riduzione | 21 abitazione principale

22 di acquisto | 23 di cessione | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

Annotazioni

(1) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili. **5.** Se si tratta di fabbricato rurale.
(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________

ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2007

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO €

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

E-mail

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P. Comune Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale

Natura della carica

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Telefono PREFISSO NUMERO

E-mail

Nome

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P. Comune Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1)

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Codice fiscale (obbligatorio)

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P. Comune Prov.

Situazione al 31 dicembre 2007

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (1)

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Codice fiscale (obbligatorio)

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P. Comune Prov.

Situazione al 31 dicembre 2007

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione 3	foglio 4	particella 5	subalterno 6	categoria/qualità 7	classe 8	n. protocollo 9	anno 10

Immobile storico 11	Valore 12	% possesso 13	Mesi possesso 14	Mesi esclusione, esenzione o ruralità 15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16	Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 2007

posseduto 18	escluso, esente o rurale 19	riduzione 20	abitazione principale 21

di acquisto 22 | di cessione 23 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione 3	foglio 4	particella 5	subalterno 6	categoria/qualità 7	classe 8	n. protocollo 9	anno 10

Immobile storico 11	Valore 12	% possesso 13	Mesi possesso 14	Mesi esclusione, esenzione o ruralità 15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16	Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 2007

posseduto 18	escluso, esente o rurale 19	riduzione 20	abitazione principale 21

di acquisto 22 | di cessione 23 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione 3	foglio 4	particella 5	subalterno 6	categoria/qualità 7	classe 8	n. protocollo 9	anno 10

Immobile storico 11	Valore 12	% possesso 13	Mesi possesso 14	Mesi esclusione, esenzione o ruralità 15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16	Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 2007

posseduto 18	escluso, esente o rurale 19	riduzione 20	abitazione principale 21

di acquisto 22 | di cessione 23 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

Annotazioni

(1) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili. **5.** Se si tratta di fabbricato rurale.

(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____ Firma ____

08A02944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 2008.

Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto l'art. 11-*quaterdecies*, comma 6, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che aggiunge al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la seguente lettera: «*e-ter*) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati» i quali ai sensi dell'art. 71, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276, del 2003, nel caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai Servizi per l'impiego;

Visto l'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nel disciplinare il lavoro accessorio, stabilisce che la remunerazione del predetto lavoro accessorio avviene mediante erogazione di buoni il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che lo stesso decreto ministeriale fissa l'importo che il concessionario del servizio è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso spese;

Considerato che la sperimentazione sarà avviata con esclusivo riferimento alle vendemmie e che quindi il valore nominale del buono sarà calcolato sulla media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative svolte nel settore agricolo nonché sul costo di gestione del servizio;

Ritenuto opportuno, in attuazione del suddetto art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, prendere, come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2007, nel solo settore agricolo;

Considerato che, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore agricolo è di € 10,00;

Ritenuto di assumere il suddetto importo come valore nominale del buono, e di fissare la percentuale del cinque per cento del valore nominale dello stesso buono a titolo di rimborso spese per il servizio reso dal concessionario;

Visto, altresì, il comma 5 del citato art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale le aree ed il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, per ragioni di economicità, di dare attuazione a quanto stabilito dal comma 5 del citato art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, individuando l'ente concessionario, nell'Istituto nazionale della previdenza Sociale, anche in considerazione delle competenze istituzionali allo stesso attribuite;

Ritenuto di avviare la fase di sperimentazione del lavoro accessorio per l'anno 2008 con riferimento alle sole vendemmie di breve durata a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati, da realizzarsi su tutto il territorio nazionale;

Considerato, che, per dare attuazione alla predetta sperimentazione, verrà stipulata una convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province interessate, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;

Considerato che all'esito della sperimentazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che a seguito del predetto monitoraggio sarà, altresì, verificata la possibilità di modificare, tramite specifico intervento legislativo, il contributo previdenziale di cui all'art. 72, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 adeguandolo alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, quindi, di dover annullare d'ufficio i decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006, con i quali erano state individuate le aree all'interno delle quali avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e che sono rimasti disapplicati;

Decreta:

Art. 1.

Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è fissato nella misura di € 10,00.

Art. 2.

Il concessionario di cui all'art. 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è individuato, ai fini della sperimentazione di cui al successivo art. 3, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il cinque per cento del valore nominale del buono di cui all'art. 1.

Art. 3.

Per il solo anno 2008 la fase di sperimentazione per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale sarà avviata nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà stipulata una convenzione, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni e le province interessate alla sperimentazione, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 5.

1. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa.

2. Il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'ammontare delle prestazioni liquidate. Si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato testo unico.

Art. 6.

1. L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende i casi di infortunio e malattia professionale, così come espressamente disciplinati dagli articoli 2 e 3 del testo unico.

2. Le prestazioni dell'assicurazione sono quelle previste dall'art. 66 del testo unico e dall'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Agli effetti della determinazione della misura delle prestazioni economiche, è assunta quale base imponibile la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del testo unico.

4. In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico, nei termini e con le modalità ivi previste.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo I del testo unico, in quanto compatibili.

Art. 7.

L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro esonera il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio, alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del testo unico.

Art. 8.

La prestazione di lavoro accessorio non costituisce motivo di esonero per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Con successivo accordo, da sottoscriversi entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiranno le modalità di trasmissione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte del concessionario, dei dati relativi agli acquisti dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, con riferimento sia agli acquirenti che al numero dei buoni acquisiti nonché le modalità e i tempi di riversamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della quota del valore del buono destinato ai fini assicurativi di cui al comma 4 dell'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Al termine del periodo di sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2008, l'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una eventuale proroga o estensione della sperimentazione.

Art. 11.

Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente decreto, rese in favore di un singolo beneficiario, non possono superare il tetto di spesa di € 10.000,00. Tale limite potrà essere successivamente modificato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla luce delle valutazioni di cui all'art. 10.

Il presente decreto annulla i decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri e dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 383

SCHEMA DI CONVENZIONE
(ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 12 MARZO 2008)

CONVENZIONE TRA INPS, INAIL, REGIONE .... E PROVINCIA DI .... [PROVINCIA AUTONOMA] (DI SEGUITO DEFINITE «LE PARTI»)

Visto l'art. 4, comma *d)*, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che, prevedendo le prestazioni occasionali di tipo accessorio, le definisce come attività di lavoro autonomo che hanno natura meramente occasionale e che, «in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale», vengono «rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne»;

Visto che, in particolare, la suddetta legge indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di «buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa»;

Visto che le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state successivamente disciplinate dagli articoli 70 a 73 del decreto legislativo n. 276/2003, come poi modificati dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 251/2004, dall'art. 1-*bis* della legge n. 80/2005 e dal comma 6, art. 11-*quatordecies* della legge n. 248/2005;

Visto che l'art. 70 del decreto legislativo n. 276/2003 ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito «dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati»;

Visto il secondo comma dello stesso art. 70 che precisa che queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria se non danno complessivamente luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro;

Visto che l'art. 71 definisce i soggetti che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevedendo che tali soggetti, se sono interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai Servizi per l'impiego o ai soggetti accreditati;

Considerato che l'art. 72 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:

il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni, il cui valore nominale è fissato nella misura di 10 euro, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 12 marzo 2008;

i buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuoterà presso il concessionario del servizio;

il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione;

il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella gestione separata dell'I.N.P.S., nella misura del 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, nella misura del 7%; trattiene anche l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono;

per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato;

Visto che l'art. 72 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008 che all'art. 3 prevede che la fase di sperimentazione sarà avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle regioni e nelle province autonome che aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L. sulla base di uno schema di convenzione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto che il decreto ministeriale citato, all'art. 2 individua nell'Istituto nazionale della previdenza sociale - ai fini della sperimentazione di cui trattasi — il concessionario di cui all'art. 72, comma 5 del decreto legislativo n. 276/2003;

Considerato che con la previsione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di lavoro che ha tre obiettivi principali:

a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;

b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;

c) regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali;

Considerato che questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto:

il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;

il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa;

Considerata la necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità regolatoria di rapporti che hanno finora operato in maniera informale; riconosciuto a tal fine il ruolo fondamentale dei Servizi per l'impiego sia nella informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilità offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio sia nella gestione del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche politiche attive di supporto;

Considerata la necessità di regolare, tra le parti firmatarie della presente convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come sopra definite, in occasione della vendemmia 2008;

Le parti convengono quanto segue:

1) *Oggetto e durata della sperimentazione.*

In occasione della stagione di vendemmia 2008, identificata in un periodo temporale che va da luglio a .... dell'anno stesso, verrà sperimentato, nell'ambito territoriale della provincia di .... il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, come disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

2) *Obiettivi della sperimentazione.*

Gli obiettivi della sperimentazione sono:

a) sperimentare l'applicazione del modello di servizio ed i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione e nella gestione di un sistema integrato di erogazione di servizi;

b) promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova tipologia di lavoro e delle sue opportunità ai potenziali datori di lavoro e alle specifiche categorie di persone che possono prestare il lavoro accessorio;

c) promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

d) realizzare le attività di coordinamento, di formazione e di condivisione di modelli e procedure al fine di consentire l'erogazione, in maniera efficiente ed integrata, dei servizi indispensabili per la prestazione del lavoro occasionale di tipo accessorio;

e) verificare la funzionalità delle procedure adottate e del modello di servizio attraverso la predisposizione e implementazione di un sistema di monitoraggio integrato, per quanto attiene l'articolazione territoriale delle sperimentazioni previste e le azioni messe in campo dagli attori coinvolti nell'erogazione/realizzazione del modello di servizio previsto dal progetto;

f) valutare l'efficacia del modello di servizio sperimentato dal progetto, con particolare riguardo ai risultati occupazionali conseguiti, nei territori della sperimentazione, attraverso la nuova tipologia di rapporto di lavoro.

3) *Modello di servizio.*

Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione, le parti opereranno con le modalità e nei ruoli reciproci definiti nel «Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».

4) *Progetto esecutivo territoriale.*

Entro venti giorni dalla data di stipula della presente convenzione, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la regione .... elaboreranno — con il concorso delle province interessate — un «progetto esecutivo territoriale», con l'obiettivo di determinare la durata e le aree della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonché di indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la promozione e la realizzazione delle iniziative con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, prevedendo altresì attività di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una sua possibile diffusione.

5) *Ruolo delle parti nel processo di sperimentazione.*

Fatto salvo quanto disciplinato dal «progetto esecutivo territoriale» di cui al precedente punto 4), le parti si impegnano ad operare, per la realizzazione degli obiettivi della sperimentazione — in coerenza con il modello di servizio di cui al precedente punto 3) e con i rispettivi ruoli ivi identificati — garantendo la più ampia collaborazione tra regione ...., provincia di .... , Servizi per l'impiego, I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e tra questi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle sue strutture centrali e locali.

6) *Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione.*

Per la supervisione della sperimentazione è costituito un «Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della regione ....», titolato ad adottare tutte le decisioni, anche sanzionatorie, che lo sviluppo della sperimentazione imporrà. Fanno parte del comitato di coordinamento un rappresentante del Ministero del lavoro, uno dell'I.N.P.S., uno dell'I.N.A.I.L., un rappresentante della regione e uno della provincia. Il comitato di coordinamento avrà accesso, in tempo reale, a tutti i dati elaborati dal database centrale tenuto dall'I.N.P.S. ai fini della sperimentazione per verificarne costantemente i risultati e intervenire sulle eventuali criticità.

7) *Durata della convenzione.*

La presente convenzione avrà durata sino al termine della stagione di vendemmia 2008 nelle aree interessate della regione .... e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

08A02708

DECRETO 9 aprile 2008.

Destinazione alle regioni dei fondi per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 521, che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visti i programmi, concordati in sede regionale, che individuano misure idonee a consentire il superamento di situazioni di crisi occupazionali;

Considerata l'opportunità di intervenire con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di cui al capoverso precedente;

Visti gli accordi governativi che insieme ai predetti programmi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, stipulati con le regioni, nelle date di seguito indicate, ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale:

regione Toscana: verbale in data 5 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 4 marzo 2008;

regione Puglia: verbale in data 5 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 25 febbraio 2008:

provincia di Taranto: verbale in data 6 marzo 2008 - Progetto «Interventi Speciali a sostegno dell'occupazione nel comune di Taranto» in data 22 ottobre 2007;

regione Emilia-Romagna: verbale in data 28 f ebbraio 2008 - Intesa in sede regionale in data 24 gennaio 2008;

regione Piemonte: verbale in data 1º marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 28 febbraio 2008;

regione Campania: verbale in data 5 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 4 febbraio 2008;

regione Abruzzo: verbale in data 5 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 28 febbraio 2008;

regione Marche: verbale in data 5 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 19 febbraio 2008;

regione Lazio: verbale in data 28 febbraio 2008 - Intesa in sede regionale in data 12 febbraio 2008;

regione Sardegna: verbale in data 10 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 3 marzo 2008;

regione Sicilia: verbale in data 10 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 3 marzo 2008;

regione Friuli-Venezia Giulia: verbale in data 10 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 6 marzo 2008;

regione Lombardia: verbale in data 18 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 30 gennaio 2008;

regione Molise: verbale in data 18 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 17 marzo 2008;

regione Umbria: verbale in data 18 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 3 marzo 2008;

regione Calabria: verbale in data 17 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 11 gennaio 2008;

regione Veneto: verbale in data 18 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 11 marzo 2008;

regione Liguria: verbale in data 13 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 11 marzo 2008;

regione Basilicata: verbale in data 13 marzo 2008 - Intesa in sede regionale in data 4 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto concordato nei verbali governativi indicati nelle premesse, stipulati sulla base delle intese in sede regionale anch'esse riportate in premessa, vengono destinati complessivi € 297.500.000,000, alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nelle regioni sottoindicate:

1) regione Toscana: 11,5 milioni di euro;

2) regione Puglia: 35 milioni di euro;

3) comune di Taranto: 5 milioni di euro;

4) regione Emilia-Romagna: 11 milioni di euro;

5) regione Piemonte: 11 milioni di euro;

6) regione Campania: 44,5 milioni di euro;

7) regione Abruzzo: 10 milioni di euro;

8) regione Marche: 6 milioni di euro;

9) regione Lazio: 14 milioni di euro;

10) regione Sardegna: 36,5 milioni di euro;

11) regione Sicilia: 15 milioni di euro;

12) regione Friuli-Venezia Giulia: 7 milioni di euro;

13) regione Lombardia: 15 milioni di euro;

14) regione Molise: 3 milioni di euro;

15) regione Umbria: 2 milioni di euro;

16) regione Calabria: 20 milioni di euro;

17) regione Veneto: 19 milioni di euro;

18) regione Liguria: 4 milioni di puro;

19) regione Basilicata: 28 milioni di euro.

Art. 2.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle singole regioni di cui al presente decreto, d'intesa con le parti sociali.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad € 297.500.000,00 graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A02808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2008.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Salernitane», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* serie - generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Colline Salernitane»;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Salernitane» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Colline Salernitane»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 aprile 2005 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Salernitane» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Colline Salernitane»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 4 aprile 2005 al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Salernitane» con sede in via Belvedere, n. 10 - Battipaglia, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Colline Salernitane».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 aprile 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02703

DECRETO 16 aprile 2008.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Terre di Siena», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. n. 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Terre di Siena»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 247 del 23 ottobre 2001, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Terre di Siena» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Terre di Siena»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Terre di Siena»

DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Terre di Siena»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 8 ottobre 2001 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Terre di Siena» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Terre di Siena».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 8 ottobre 2001, e già confermato al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Terre di Siena» con sede in via della Sapienza, n. 8 - Siena, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Terre di Siena».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 8 ottobre 2001, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02704

DECRETO 16 aprile 2008.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Parmigiano Reggiano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP, con sede in via Kennedy n. 18/A - Reggio-Emilia, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Parmigiano Reggiano».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02705

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 marzo 2008.

Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente».

IL CAPO DEL DIPAPTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e DE rilasciata al più tardi entro due anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioè, entro il 9 settembre 2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE. rilasciata al più tardi entro tre anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioè, il 9 settembre 2009;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che rinvia ad un decreto dirigenziale la fis-

sazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007;

Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea che rileva come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo più lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale»;

Decreta:

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» è sostituito dal seguente:

«La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e conducenti residenti:

a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE;

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;

d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 marzo 2008

Il capo del Dipartimento: FUMERO

08A02807

DECRETO 17 aprile 2008.

Rinnovo ed estensione alla società Certra S.r.l. in Bolzano, dell'autorizzazione, quale organismo notificato, a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Vista la direttiva 2000/9/CE del Consiglio europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'autorizzazione degli organismi notificati nel settore degli impianti a fune;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271 recanti disposizioni concernenti il «regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti»;

Visto il D.D. n. 1458(6)56.08.4.1 del 16 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 2005, con il quale la società Certra S.r.l. con sede a Bolzano, via Negrelli n. 13, è stata riconosciuta idonea, in conformità al decreto ministeriale 5 agosto 2004, a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V e dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003, individuati nell'allegato I del medesimo decreto, ad eccezione del sottosistema 1: Funi ed attacchi di funi;

Considerato che la predetta società Certra S.r.l., pertanto, con l'anzidetto decreto è stata riconosciuta quale Organismo notificato con il n. 1620;

Visto l'art. 19 del menzionato decreto legislativo n. 210/2003, secondo il quale tale riconoscimento ha validità triennale, da rinnovare a seguito di apposita istanza;

Vista l'istanza presentata dalla società Certra S.r.l., del 12 settembre 2007, acquisita agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, attualmente Direzione generale del trasporto pubblico locale, in data 25 settembre 2007 prot. 87558 con la quale la predetta società ha richiesto il rinnovo del riconoscimento di cui al citato D.D. 1458(6)56.08.4.1 del 16 marzo 2005;

Vista la nota prot. R.U. 23 gennaio 2008 con cui l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata dalla società Certra S.r.l. unitamente all'istanza sopra menzionata;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota del 31 gennaio 2008 acquisita agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi in data 13 febbraio 2008 prot. 14191;

Vista l'istanza del 24 gennaio 2008, trasmessa in uno con la predetta nota del 31 gennaio 2008 ed acquisita agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi in data 13 febbraio 2008 prot 14193, con la quale la società Certra S.r.l. ha richiesto l'estensione del riconoscimento quale organismo notificato a svolgere la procedura di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V e la procedura di esame CE di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003 del sottosistema: funi ed attacchi di funi;

Considerato che la società Certra S.r.l., in data 23 gennaio 2008, ha rinnovato la convenzione con il laboratorio CPM-APAVE di Bienno (Brescia), già in rapporto di convenzione nell'ambito del riconoscimento del citato D.D. 16 marzo 2005;

Considerato che, inoltre, la medesima società Certra S.r.l. ha stipulato, in data 20 luglio 2007, un'ulteriore convenzione con il laboratorio LATIF di Trento;

Preso atto che la società Certra S.r.l. intende avvalersi della collaborazione di consulenti esterni esperti del settore funiviario e che il livello di competenza specifica garantito da tali specialisti è da ritenersi condizione necessaria ai fini del medesimo riconoscimento;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società Certra S.r.l. soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive, previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 2004, effettuate in data 21 febbraio 2008 presso la sede della società Certra S.r.l. e presso il laboratorio LATIF con essa convenzionato, sono state constatate le idoneità dei locali e dell'organizzazione ai requisiti previsti dal medesimo decreto;

Considerate le risultanze dell'istruttoria e delle visite ispettive svolte da parte della div. 6;

Visto il parere positivo del Ministero dello sviluppo economico formulato con nota prot. 21220 del 25 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Certra S.r.l. con sede in Bolzano, via Negrelli n. 13, è rinnovata, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2004, l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune, come previsto dal D.D. n. 1458(6)56.08.4.1 del 16 marzo 2005, citato in premessa.

La medesima società Certra S.r.l. viene, altresì, autorizzata, quale organismo notificato, a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» del sottosistema «funi ed attacchi di funi» e dei relativi componenti di sicurezza.

La società Certra S.r.l., per quanto sopra, è autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V e dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003, individuati nell'allegato I del medesimo decreto ad eccezione del sottosistema 5, il tutto come di seguito elencato:

1. funi ed attacchi di funi;
2. argani e freni;
3. dispositivi meccanici:
   - 3.1. dispositivi di tensione delle funi;
   - 3.2. meccanismi delle stazioni;
   - 3.3. meccanica di linea;
4. veicoli:
   - 4.1. cabine, sedili e dispositivi di traino;
   - 4.2. sospensione;
   - 4.3. carrelli;
   - 4.4. collegamento con le funi;
6. dispositivi di soccorso:
   - 6.1. dispositivi di soccorso fisso;
   - 6.2. dispositivi di soccorso mobili.

Art. 2.

I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 210/2003, mediante la struttura organizzativa ed operativa individuata nella documentazione presentata dalla società richiedente, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2004; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Ministero dei trasporti per il relativo benestare.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti vigila sulle attività della società Certra S.r.l. ai sensi del presente decreto, effettuando ispezioni, di propria iniziativa ovvero su richiesta della medesima società, al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, o verificando a campione le certificazioni rilasciate. A tal fine, ogni anno, la società Certra S.r.l. comunica all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 210/2003, il Ministero dei trasporti, sentito il Dicastero dello sviluppo economico, revoca l'autorizzazione ad espletare la procedura di conformità se constata, a seguito di verifiche ed accertamenti, che la società Certra S.r.l. non sia più in possesso dei requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata, oppure se constata che essa nel periodo di vigenza dell'autorizzazione ha rilasciato certificazioni per componenti o sottosistemi che non presentano i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2003, il Ministero dei trasporti, sentito il Dicastero del sviluppo economico, sospende l'autorizzazione ad espletare la procedura di conformità, se constata che la società Certra S.r.l. non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, e fissa un termine di trenta giorni per giustificazioni e controdeduzioni a meno che non vi siano gravi rischi per la sicurezza e la salute nel qual caso si prescinde dalla contestazione preliminare.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 210/20003, ove la società Certra S.r.l. non ottemperi a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dei trasporti, sentito il Dicastero dello sviluppo economico, revoca l'autorizzazione ad espletare le procedure di conformità.

Art. 7.

Sono a carico della società Certra S.r.l. i costi delle attività per il riconoscimento e la vigilanza di competenza del Ministero dei trasporti, che saranno stabiliti con apposito decreto.

Art. 8.

Il presente provvedimento ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

08A02811

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 20 settembre 2007 di cui al resoconto sommario, in particolare per i progetti n. 4776 del 19 aprile 1999 e n. 9965 del 17 dicembre 1998, presentati dalla Aprilia S.p.A.;

Vista la circolare proc. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca di cui alle schede allegate, che fanno parte integrante del presente decreto sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni ivi descritte.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo - luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata dei progetti potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in euro 3.558.025,96 ripartita in euro 623.259,90 nella forma di contributo nella spesa, euro 2.934.766,06 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 273

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4776

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4776 del 19/04/1999 Comitato del 20/09/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Realizzazione di un sistema di iniezione per un motore a due tempi al altissime prestazioni. - Settore Moto.

Inizio: 18/07/1999

Durata Mesi: 18

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/04/1999

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Piaggio & C. S,p.A.
PONTEDERA (PI)

• Costo Totale ammesso Euro 1.448.149,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 725.105,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 723.044,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 725.105,00	€ 723.044,00	€ 1.448.149,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 725.105,00	€ 723.044,00	€ 1.448.149,00

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4776

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	217.325,40
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.049.959,56

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 9965

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 9965 del 17/12/1998 Comitato del 20/09/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi motori con soluzioni innnovative atte a diminuire considerevolmente le emissioni inquinanti, ridurre i consumi di carburante, ridurre i consumi di olio senza penalizzare le prestazioni del veicolo

Inizio: 18/03/1999

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 17/12/1998

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Piaggio & C. S,p.A.
PONTEDERA (PI)

• Costo Totale ammesso Euro 2.587.445,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.471.900,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.115.545,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.471.900,00	€ 1.115.545,00	€ 2.587.445,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.471.900,00	€ 1.115.545,00	€ 2.587.445,00

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 9965

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	405.934,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.884.806,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A02775

DECRETO 4 aprile 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 261/Ric. del 13 marzo 2008, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 27 febbraio 2008, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Veneto: Marposs S.p.a. - via Armistizio, 277 - 35100 Padova (Padova);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.1 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici;

33.20.4 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione;

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

punto di primo contatto:

Tel. 049-715155 - E-mail: giovanni.gurrieri@-marposs.com

Fax 049-715604 - sito Internet: www.marpos-s.com

Lombardia: Eurovix S.r.l. - viale Europa, 10 - 25046 Cazzago San Martino (Brescia);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.15 Fabbricazione di concimi e composti azotati;

73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali;

Punto di primo contatto:

Tel. 030-7750570 - E-mail micropan@eurovix.it

Fax 030-725361 - sito Internet: www.eurovix.it;

Emilia Romagna: Marposs S.p.a.: via Saliceto, 13 - 40010 Bentivoglio (Bologna);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.1 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici;

33.20.4 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione;

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

Punto di primo contatto:

Tel. 051-899351 - E-mail: francesco.ziprani@-marposs.com

Fax 051-899525 - sito Internet: www.marpos-s.com

Puglia: Amt services S.r.l. - viale Europa, 22 - 70123 Bari (Bari);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 Informatica ed attività connesse;

72.3 Elaborazione elettronica dei dati;

72.4 Attività delle banche di dati;

Punto di primo contatto:

Tel. 080-2010565 - E-mail: tommaso.cialdella@amtservices.it

Fax 080-2010523 - sito Internet: www.amtservices.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A02686

DECRETO 11 aprile 2008.

Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, che accolgono cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Vista la direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione della predetta Direttiva, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)* che modifica il decreto legislativo n. 286/1998 con l'inserimento dell'art. 27-*ter*, relativo alla nuova procedura per l'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri, ai fini di ricerca scientifica e denominati ricercatori;

Considerato che, in attuazione del comma 1 del predetto art. 27-*ter* i cittadini stranieri (ricercatori), in possesso di titolo idoneo per l'accesso al dottorato di ricerca nel Paese di provenienza, per svolgere attività di ricerca in Italia devono essere selezionati da istituti di ricerca iscritti in apposito elenco istituito presso questo Ministero;

Ritenuto necessario istituire l'elenco di cui al comma 1) del predetto art. 27-*ter*;

Ritenuto, altresì, necessario determinare i requisiti che devono possedere gli Istituti pubblici e privati di ricerca ai fini dell'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca l'elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

Art. 2.

Per essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 gli istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgere attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni;

b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonché per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

c) Farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 è valida per cinque anni ed è tacitamente rinnovata se non ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Il ricercatore, per essere selezionato da un istituto di ricerca, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca.

L'Istituto ed il ricercatore, successivamente alla selezione con esito positivo, stipulano una convenzione di accoglienza con la quale il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.

Nella Convenzione sono stabiliti sia il rapporto giuridico che le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dall'istituto.

Art. 5.

Qualora nel corso del quinquennio od al termine dello stesso per un istituto vengano meno le condizioni di cui all'art. 2, viene disposta la revoca dell'iscrizione con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri.

Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro: MUSSI

08A02789

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli i e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi Prot. n. 8091 del 29 gennaio 2008 con la quale era stato comunicato che i giorni 1° e 2 aprile 2008 i Servizi ipotecari di Pesaro (ex Conservatoria) sarebbero stati interrotti al pubblico a causa dell'aggiornamento tecnologico del sistema informatico;

Considerato che effettivamente i Servizi ipotecari di Pesaro (ex Conservatoria) sono stati chiusi al pubblico i giorni 1° e 2 aprile u.s. a causa dell'aggiornamento tecnologico del sistema informatico;

Constatato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi ipotecari producendo il mancato funzionamento dell'Ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente delle Marche, con nota n. 24/08 del 18 marzo 2008 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, Prot. n. R/16123, che individua nella Direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

regione Marche - Ufficio: Agenzia del territorio - Servizi ipotecari dell'ufficio provinciale di Pesaro: giorni: 1° e 2 aprile 2008.

Ancona, 10 aprile 2008

Il direttore: BALASSONE

08A02774

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Venezia e di Perugia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare di Venezia e di Perugia

1. A decorrere dal 14 maggio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Venezia e di Perugia, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02840

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO 14 aprile 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 1148 del 20 settembre 2005;

Visti gli articoli 20, 21, 23, 28 e le disposizioni transitorie e finali dello statuto suddetto;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli sopra indicati;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 novembre 2009;

Vista la delibera del consiglio degli studenti del 13 dicembre 2007;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 22 gennaio 2008;

Vista la nota n. 1274 del 1º febbraio 2008 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca il testo di modifica dello statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Considerato che è trascorso il termine perentorio di sessanta giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame;

Decreta:

Art. 1.

Di approvare le seguenti modifiche dello Statuto:

All'art. 20 - Collegio dei revisori dei conti, il comma 2, è così riformulato: «2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica non più di due volte consecutive.»;

All'art. 21 - Nucleo di valutazione di Ateneo, il comma 3, è così riformulato: «3. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica non più di due volte consecutive.»;

All'art. 23 - Definizioni:

comma 1, la lettera *a)* è riformulata nel modo seguente: *a)* le Classi di corsi di studio;

comma 2, è eliminata la seguente lettera *a)* con la conseguente ridefinizione dell'elenco: «a) la Scuola di eccellenza di Ateneo;»;

comma 3, sono eliminate le seguenti parole: «per le Scuole di eccellenza,»;

dopo l'art. 23 è inserito il seguente art. 23-*bis*:

«Art. 23-*bis*.

Scuola di studi superiori

1. Nell'Università è istituita la Scuola di studi superiori, disciplinata da un proprio regolamento.

All'art. 28 Preside, comma 5 sono eliminate le seguenti parole: «a tempo pieno».

Alle Disposizioni transitorie e finali, il paragrafo § 5 è così riformulato: "§ 5) Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a norme del presente statuto si faranno alla cifra unitaria inferiore per le frazioni di punto minori di 0,5 e alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo 0,5".».

Art. 2.

Le modifiche suddette entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 14 aprile 2008

Il rettore: SANI

08A02776

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Provvedimento direttoriale 23 aprile 2008, recante l'integrazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane site in alcuni comuni della regione autonoma Valle d'Aosta e di trenta province.

Si rende noto che in data 24 aprile 2008 è stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 23 aprile 2008 con cui è stata disposta la pubblicazione del prospetto integrativo dei quadri di tariffa stabiliti ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e degli articoli e seguenti, 32 e seguenti e 64 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949, n. 1142, per alcuni comuni della Regione autonoma Valle D'Aosta e delle province di: Lecco, Pavia, Cuneo, Udine, Venezia, Padova, Vicenza, Piacenza, Reggio Emilia, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Livorno, Siena, Perugia, Roma, Frosinone, Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, Potenza, Foggia, Vibo Valentia, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Sassari.

08A02969

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Divieto di vendita di taluni medicinali per uso umano

Con la determinazione aDV - 1/2008 del 24 aprile 2008; è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. per le specialità medicinali:

farmaco: ACIDO ACETILSALICILICO;

confezioni: 032393011;

farmaco: AMOXICILLINA;

confezioni: 032401010;

farmaco: AMPICILLINA;

confezioni: 032402051;

farmaco: AMPLIZER;

confezioni: 022361024 - 022361036 - 022361048;

farmaco: BRANITIL;

confezioni: 027620018 - 027620020;

farmaco: CARDIOTEN;

confezioni: 027790017 - 027790029;

farmaco: CEFALEXINA;

confezioni: 032411023 -032411035;

farmaco: CEFALOTINA SODICA;

confezioni: 032412013;

farmaco: COLAX;

confezioni: 015270034- 015270046;

farmaco: DEXICAM;

confezioni: 025948023 - 025948047;

farmaco: EPALAT EPS;

confezioni: 028524015;

farmaco: ERITROMICINA ETILSUCCINATO;

confezioni: 032437016 - 032437028

farmaco: ERITROMICINA LATTOBIONATO;

confezioni: 032438018 - 032438020;

farmaco: ERITROMICINA STEARATO;

confezioni: 032439010;

farmaco: FURIL;

confezioni: 016625016;

farmaco: GAMMADIN;

confezioni: 029582032 - 029582020 - 029582018;

farmaco: IDROCORTISONE E NEOMICINA;

confezioni: 032451015;

farmaco: MUCOBRON;

confezioni: 025949013 - 025949025 - 025949049 - 025949052;

farmaco: NOVODIL;

confezioni: 018800021;

farmaco: PARACETAMOLO OFF;

confezioni; 032463010 - 032463022 - 032463034;

farmaco: PROMETAZINA CLORIDRATO;

confezioni: 032465011;

farmaco: RANIDEX;

confezioni: 026525018;

farmaco: SEDOL;

confezioni; 026807014 - 026807026;

farmaco: TIOCOSOL;

confezioni: 878052 - 878064;

farmaco: UBIDEX;

confezioni: 027408018;

farmaco: URODENE;

confezioni: 025947021.

Ditta titolare AIC:

Società Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., Quartiere Varignano 12, 13, 14 - 55049 Viareggio (Lucca).

08A02967

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Procedura selettiva per la cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri - termine per la presentazione delle domande.

Si comunica che le condizioni economiche di offerta della capacità trasmissiva delle reti digitali terresti oggetto di cessione ai sensi della delibera 64S/07/CONS del 19 dicembre 2007 recante «Disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Supplemento ordinario n. 21, sono pubblicate sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni www.agcom.it e sui siti web degli operatori tenuti alla cessione delle capacità trasmissiva (RAI). Elettronica Industriale e Telecom Italia Media) in data 24 aprile 2008.

Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per la cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva scadrà il giorno 23 giugno 2008 alle ore 18.

Si ricorda che, come previsto dal paragrafo 4.2 del Disciplinare, la domanda deve essere presentata esclusivamente a mano - in un plico chiuso o sigillato contenente la seguente dicitura: «Procedura per la cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri» - al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - direzione contenuti audiovisivi e multimediali - via delle Muratte, 25, 00187 Roma. Dell'avvenuta consegna l'Autorità rilascerà apposita ricevuta.

08A02968

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, hanno presentato denincia di smarrimento dei punzoni recanti il marchio di identificazione preziosi loro assegnati in concessioni:

N. Marchio	Denominazione Imprese	Sede	Punzoni Smarriti
1077 NA	Platinum di Florenzano Daniela	Via L. Romano, 11 - Napoli	1
474 NA	Piscopo Biagio	Corso Resina, 318 - Napoli	4

La Camera di commercio di Napoli con la determinazione n. 230 del 28 marzo 2008 ha disposto la pubblicazione, diffidando gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli che curerà la deformazione.

08A02709

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-102) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.